

AREA TECNICA

DETERMINA N° 23 DEL 13/03/2024

OGGETTO

Fondo Complementare al PNRR - Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico in Buscemi - Via Don Luigi Sturzo n. 8 - gruppo 20 alloggi CUP: I89J21017880006 CIG: 98721850C9 - Autorizzazione subappalto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che con determina dirigenziale n. 175 del 27/07/2023 sono stati aggiudicati i lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico in Buscemi - Via Don Luigi Sturzo n. 8 - gruppo 20 alloggi, CUP: I89J21017880006 CIG: 98721850C9 all' A.T.I. costituito da:
 - Caltagirone Mario Ugo Giovanni (mandataria) con sede Contrada Castello SN, MUSSOMELI P.IVA n. 01225680857 C.F.: CLTMGG66D01F830,
 - Capizzello Antonio Srl, con sede legale in Via Plinio 39 – Gela – 93012 (CL) P.Iva/C.F. 01909810853

che ha offerto un ribasso percentuale del 11,0122% (undici/0122%) per un importo complessivo netto di €. 988.762,12 di cui € 101.733,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 10%;

- che con il suddetto O.E. è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 478/I in data 18.09.2023, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Siracusa Serie: 1T Numero: 28;
- che in sede di gara l'impresa aggiudicataria ha dichiarato il proprio intendimento a subappaltare i lavori rientranti:
 - nella Categoria Prevalente "OG1", nei termini indicati nella lettera d'invito e nei limiti consentiti dalla legge, Percentuale 50%;
 - nella Categoria Scorporabile "OS6", nei termini indicati nella lettera d'invito e nei limiti consentiti dalla legge, Percentuale 100%;
 - nella Categoria Scorporabile "OS7", nei termini indicati nella lettera d'invito e nei limiti consentiti dalla legge, Percentuale 100%;
- che con istanza pervenuta in data 28/02/2024 prot. n.1855 l' A.T.I. costituito da Caltagirone Mario Ugo Giovanni (mandataria) e Capizzello Antonio Srl ha chiesto l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nelle Categorie OG1-OS6-OS7 alla Ditta Capizzello Emanuele Srl con sede in Gela (CL) via Plinio n. 22 – P. IVA 01911510855;
- che con nota prot. n. 2071 del 06/03/2024 l'O.E. ha integrato la documentazione richiesta necessaria per il rilascio dell'autorizzazione;
- che, come indicato all'art. 4 del contratto di subappalto, l'importo complessivo dello stesso è pari € 536.699,21 oltre Iva comprensivo dei costi della sicurezza di € 9.500,00, le cui lavorazioni sostanzialmente si riferiscono alle opere rientranti nelle Categorie OG1 per € 91.036,15 e alle Categorie OS6-OS7 per € 445.663,06, così come previsto nel contratto di appalto rep. n. 478/I pertanto rientrante nei limiti di cui all'ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che ai prezzi unitari di contratto l'impresa appaltatrice non applicherà, nei confronti del subappaltatore, nessun ribasso in quanto trattasi di costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso, così come previsto dalle norme in vigore;

- che, come indicato all'art. 5 del contratto di subappalto, il subappaltatore dichiara di voler corrisposti i compensi direttamente da parte della Stazione Appaltante;
 - che l'A.T.I. ha trasmesso:
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nella fattispecie la nota di aggiornamento alla *White list* della Prefettura di Gela in merito alla normativa antimafia vigente;
 - la comunicazione del Conto Corrente dedicato del subappaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore;
 - l'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del subappaltatore circa la propria regolarità fiscale;
 - dichiarazione di aver verificato, secondo quanto prescritto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'allegato XVII allo stesso decreto, l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore trasmettendo la dichiarazione sull'organico medio annuo, la dichiarazione sul contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori dipendenti, il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., il Documento di valutazione dei rischi, il DURC e la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
 - che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_42835000 del 07/03/2024 da cui si evince che l'impresa è idonea a contrarre con la P.A.;
 - che con nota prot. n.2230 del 11/03/2024 è stata richiesta istanza all'A.d.E. competente di rilascio del certificato di regolarità fiscale del subappaltatore acquisita al prot. 17284 del 12/03/2024;
 - che è stata verificata l'iscrizione alla *White list* https://www.prefettura.it/caltanissetta/contenuti/White_list_elenco_imprese_iscritte-169266.htm in corso di aggiornamento della Prefettura competente;
- Visto il contratto di subappalto e tutta la documentazione allegata acquisiti con prot.n.1855/2024 e prot. n. 2071/2024.
- Visto il parere favorevole del R.U.P. Arch. Salvatore Campisi

DETERMINA N. 23/2024

- di **autorizzare** l'A.T.I. costituito da Caltagirone Mario Ugo Giovanni (mandataria) e Capizzello Antonio Srl a subappaltare, nell'ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico in Buscemi - Via Don Luigi Sturzo n. 8 - gruppo 20 alloggi, CUP: I89J21017880006 CIG: 98721850C9 – Fondo complementare al PNRR, le lavorazioni rientranti nella Categoria prevalente OG1 e nelle Categorie scorporabili OS6 e OS7, alla Ditta Capizzello Emanuele Srl con sede in Gela (CL) via Plinio n. 22 – P. IVA 01911510855 per l'importo complessivo netto di € 536.699,21 oltre Iva comprensivo dei costi della sicurezza di € 9.500,00, di cui € 91.036,15 nella Categoria prevalente OG1 e € 445.663,06 nelle Categorie scorporabili OS6 e OS7;
- di **dare atto** che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato direttamente da parte del committente, utilizzando parte delle somme già impegnate con determina dirigenziale n. 175 del 27/07/2023;
- di **dare atto**:
 - che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m, e i. e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice dovranno

trasmettere a questa amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

- che, come stabilito dalla normativa vigente, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- che l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento si intende subordinata al rispetto, da parte delle ditte ad esso interessate, di tutti i limiti e di tutte le condizioni previste, in materia di subappalto, dalla normativa vigente, in specie dall'ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo ora vigente;
- che ai sensi dell'ex art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 30 c. 5 e 6 del medesimo decreto rispettivamente in caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente: in particolare in caso di ritardo il soggetto inadempiente, su direttiva del Responsabile del Procedimento, è tenuto alla corresponsione delle somme dovute entro un limite di quindici giorni, mentre in caso di inadempienza è la stazione appaltante a dover trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

➤ di **disporre** che la ditta esecutrice RTI appaltatrice dei lavori in oggetto, in relazione al presente subappalto, è tenuta:

1. Alla verifica prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenute denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
2. A curare il coordinamento di tutti gli operatori nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili e coerenti con il proprio piano;
3. A rispondere direttamente verso l'Amministrazione per difetti e difformità delle opere oggetto di subappalto;
4. Ad indicare nel cartello di cantiere il nominativo con i dati dell'impresa subappaltatrice e, per suo tramite, il subappaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenute denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, rispettivamente ai sensi dall'art. 105 c. 15 e c. 9 del D. Lgs. 50/2016;
5. A trasmettere a questa S.A. copia delle fatture che verranno emesse dal subappaltatore unitamente agli stati di avanzamento lavori;

precisando che il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione;

➤ di **trasmettere** la presente Determinazione alle ditte, al Direttore dei Lavori e C.S.E. incaricati per i successivi adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza: Il C.S.E. dovrà provvedere, alla verifica della congruità del POS nonché al controllo della effettiva applicazione di quanto disposto dall'ex art. 105 c.14 D. Lgs. 50/2016 in merito alla corresponsione al subappaltatore dei costi della sicurezza e della manodopera senza l'applicazione di alcun ribasso;

➤ di **dare atto** che, a pena di nullità assoluta del subappalto, le imprese interessate avendo assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ne daranno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia;

➤ di **dare atto** che, a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla Ditta affidataria del contratto principale.



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Arch. Stefania Di Pietro)